

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 15 novembre 2001, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni
relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario

2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le

variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 di euro ciascuno.

6. La SACE è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte,

per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri

dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello

Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi)

di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a prov-

vedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifica-

zioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare

e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Investimenti» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva (oneri comuni)» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parla-

mento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero

degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica», e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Servizio affari economico-finanziari» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività

internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 «Ricerca applicata» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate,

con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma

dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della

difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 24.000;
- b) Marina n. 5.318;
- c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle

unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituiti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferi-

mento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827– di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell' economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche agricole e agroindustriali nazionali» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previ-

sionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 608.337.664.314 in termini di competenza ed in euro 623.138.586.390 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono

quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981,

n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al

comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento

economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono

operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

IL PRESIDENTE

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli pubblici» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui crediop e BEI» (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi» (cap. 2256 e 2263).
- Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.2.1.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.2.1.8 «Risorse proprie Unione Europea» (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 3100).
- Politiche Fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4015).
- Politiche Fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
- Amministrazioni Penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 «Attrezzatura e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia Minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Direzione generale per il personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali»

(cap. 1241); Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Servizio stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Direzione generale per i Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Direzione generale per i Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Direzione generale per i Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Direzione generale per l'integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (capp. 1501 e 1503); Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (capp. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- Difesa del suolo: 4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 8090).
- Navigazione e trasporto marittimo ed aereo : 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7941);
- Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);
- Sanità militare: 16.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

**A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2002**

2524 UCHI 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			357.153.816.791	
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			22.742.881.814	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI		26.261.833	6.230.560.304	
TOTALE ENTRATE FINALI				386.127.258.909
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				222.202.038.804
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				608.329.297.713
RISULTATI DIFFERENZIALI				
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)			379.896.698.605 376.860.259.870	3.036.438.735
RISPARMIO PUBBLICO				
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)			386.127.258.909 433.489.918.292	-47.362.659.383
SALDO NETTO DA FINANZIARE				
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DEI CREDITI (-)		386.127.258.909 26.261.833		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE			386.100.997.076	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO		433.489.918.292 5.328.357.165	428.161.561.127	
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)			386.127.258.909 608.329.297.713	-42.060.564.051
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO				-222.202.038.804

999/ 005/ 1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	4.537.698	121.955.125	21.057.545	850.719	76.979.651	225.380.737	
di cui ex PRESIDENZA	145.344	453.861	-	-	-	599.205	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	98.368	273.277	3.419	2	-	375.066	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	331.637	56.158.047	1.608.934	-	-	58.098.618	
GIUSTIZIA	4.796.739	912.084	129.717	25.910	-	5.864.450	
AFFARI ESTERI	927.433	919.197	5.903	-	-	1.852.532	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	34.359.183	7.216.834	1.265.607	1	-	42.841.626	
INTERNO	8.051.318	11.756.791	30.656	8.702	-	19.847.467	
AMBIENTE E TERRITORIO	84.252	209.101	1.825	-	-	295.178	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	754.059	1.946.891	31.755	7.230	-	2.739.936	
COMUNICAZIONI	79.469	88.372	7.476	-	-	175.317	
DIFESA	15.125.999	236.395	153.920	878.950	-	16.395.265	
POLITICHE AGRICOLE	460.345	158.988	5.173	3.357	-	627.863	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	834.593	536.951	107.009	-	-	1.478.554	
SALUTE	155.133	718.201	14.317	-	-	887.651	
TOTALE	70.596.225	203.086.255	24.423.256	1.774.872	76.979.651	376.860.260	

999/ 005/ 2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	23.744.558	391.306	7.857.781	31.993.645	257.374.382	174.826.009	432.200.391
di cui ex PRESIDENZA	4.166	-	-	4.166	603.371	-	603.371
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.418.860	-	-	3.418.860	3.793.926	-	3.793.926
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.562.495	-	-	1.562.495	59.661.113	-	59.661.113
GIUSTIZIA	321.613	-	-	321.613	6.186.063	-	6.186.063
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	16.276	1.868.808	-	1.868.808
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.857.737	-	113.621	2.971.358	45.812.984	-	45.812.984
INTERNO	3.851.308	-	-	3.851.308	23.698.775	-	23.698.775
AMBIENTE E TERRITORIO	1.077.658	-	-	1.077.658	1.372.836	-	1.372.836
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	6.884.351	-	-	6.884.351	9.624.287	-	9.624.287
COMUNICAZIONI	105.457	-	-	105.457	280.774	-	280.774
DIFESA	2.611.785	-	-	2.611.785	19.007.050	-	19.007.050
POLITICHE AGRICOLE	762.526	-	-	762.526	1.390.389	-	1.390.389
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	648.446	-	-	648.446	2.127.000	13.370	2.140.370
SALUTE	403.882	-	-	403.882	1.291.533	-	1.291.533
TOTALE	48.266.951	391.306	7.971.402	56.629.658	433.489.918	174.839.379	608.329.298

9997 VV00 1

ALLEGATO A/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002											
(MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	357.005.330	2.081.333	1.116.894	34.812.309	252.451	1.259.274	13.363.398	6.129.028	51.663	16.128.710	432.200.391
di cui ex PRESIDENZA	562.406	17.474	>>	3.260	6.767	3.859	>>	>>	>>	9.805	603.371
ATTIVITA' PRODUTTIVE	>>	>>	>>	3.793.926	>>	>>	>>	>>	>>	>>	3.793.926
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	130.206	>>	>>	8.169.010	>>	>>	>>	>>	>>	51.361.896	59.661.113
GIUSTIZIA	11.077	>>	6.149.164	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.186.063
AFFARI ESTERI	1.771.908	>>	>>	12.055	212	>>	>>	1.625	82.906	103	1.868.808
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	45.803.298	9.686	45.812.984
INTERNO	15.215.747	40.278	8.247.196	>>	>>	>>	>>	29.280	>>	166.274	23.698.775
AMBIENTE E TERRITORIO	94	19.306	66	205	1.321.002	32.110	>>	47	>>	5	1.372.836
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	684.045	95.245	225.105	7.411.521	274.025	867.668	>>	53.939	10.856	1.882	9.624.287
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	195.379	1.532	>>	>>	83.596	267	>>	280.774
DIFESA	152.271	13.731.308	3.989.171	105.620	7.463	3.908	111.947	7.463	>>	897.897	19.007.050
POLITICHE AGRICOLE	6.707	152.154	142.415	992.420	86.687	>>	>>	>>	>>	5	1.390.385
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	151.621	>>	>>	1.988.749	>>	>>	2.140.370
SALUTE	12.811	11	>>	20	12.357	>>	1.226.391	>>	>>	39.842	1.291.533
TOTALE	374.990.297	16.119.637	19.870.010	55.492.465	2.117.351	2.162.961	14.701.736	8.293.727	45.948.990	68.632.124	608.329.298

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							Allegato A/2
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	13.926.481	2.740.938	200.779	71.075.777	1.927.745	2.918.570	
di cui ex PRESIDENZA	114.391	467.807	7.389	4.555	-	-	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	73.936	28.028	4.541	222.800	2.582	29.197	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.025	61.871	17.566	55.887.690	213.634	43.175	
GIUSTIZIA	4.205.349	1.116.913	286.964	237.570	3.018	-	
AFFARI ESTERI	709.923	233.674	10.198	19.785	69.799	-	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	32.402.851	773.168	2.106.703	6.911.691	644.339	-	
INTERNO	6.379.959	1.273.400	422.534	11.562.331	99.804	10.329	
AMBIENTE E TERRITORIO	42.860	127.398	2.641	91.371	-	29.299	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	613.478	210.850	40.349	946.728	1	911.068	
COMUNICAZIONI	69.284	23.181	4.137	-	-	72.679	
DIFESA	11.162.681	4.282.723	630.573	18.704	10.917	-	
POLITICHE AGRICOLE	400.757	42.726	25.818	29.417	289	73.269	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	755.735	135.632	41.944	349.207	81.400	101.634	
SALUTE	84.348	139.690	5.350	501.699	124.231	2	
TOTALE	71.107.668	11.190.192	3.800.098	147.854.771	3.177.759	4.189.221	

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	322.443	13.221.297	76.494.184	34.863.488	773.754	6.915.282	225.380.737
di cui ex PRESIDENZA	-	-	-	-	-	5.062	599.205
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	-	-	-	-	40	375.066
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	-	-	-	-	-	1.594.656	58.098.618
GIUSTIZIA	-	-	942	-	-	13.694	5.864.450
AFFARI ESTERI	807.867	-	-	-	-	1.286	1.852.532
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	-	-	-	-	396	42.841.626
INTERNO	4.961	-	-	66.920	-	27.229	19.847.467
AMBIENTE E TERRITORIO	1.601	-	-	-	-	8	295.178
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.213	-	-	14.066	-	2.183	2.739.936
COMUNICAZIONI	5.681	-	-	310	-	45	175.317
DIFESA	103.059	-	28.855	107.423	-	50.330	16.395.265
POLITICHE AGRICOLE	121	-	-	-	-	55.466	627.863
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	-	-	12.762	2	-	237	1.478.554
SALUTE	19.395	-	-	-	-	12.937	887.651
TOTALE	1.282.760	13.221.297	76.536.742	35.052.209	773.754	8.673.789	376.860.260

Allegato A/2

Allegato A/2								
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)								
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	315.732	8.394.133	2.417.818	64.557	108.456	15.581.762	5.111.187	31.993.645
di cui ex PRESIDENZA	4.166	-	-	-	-	-	-	4.166
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.491	326.304	3.086.449	-	-	-	3.615	3.418.960
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16.067	1.546.427	-	-	-	-	-	1.562.495
GIUSTIZIA	321.613	-	-	-	-	-	-	321.613
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	-	-	-	-	16.276
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	125.174	2.004.007	721.481	-	-120.696	-	-	2.971.358
INTERNO	482.209	3.368.582	-	516	-	-	-	3.851.308
AMBIENTE E TERRITORIO	184.944	871.210	21.504	-	-	-	-	1.077.658
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	820.096	3.955.288	1.844.004	12.292	-	39.114	213.555	6.884.351
COMUNICAZIONI	11.423	-	90.935	-	-	3.099	-	105.457
DIFESA	2.598.689	83	-	101	12.911	-	-	2.611.785
POLITICHE AGRICOLE	65.223	367.241	314.568	-	-	15.494	-	762.526
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	261.316	163.548	108.921	114.144	-	516	-	648.446
SALUTE	1.045	402.837	-	-	-	-	-	403.882
TOTALE	5.222.300	21.399.661	8.605.681	191.611	242.063	15.639.985	5.328.357	56.629.658

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2002**

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		349.926.584.772	
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	26.261.833	19.218.063.478	
TOTALE ENTRATE FINALI		6.230.560.304	375.377.208.555
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			247.735.011.234
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			623.112.219.789
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)		369.146.648.250	
RISPARMIO PUBBLICO		387.609.999.145	-18.463.350.894
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)		375.377.208.555	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		448.272.432.932	-72.695.224.377
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DEI CREDITI (-)	375.377.208.555		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	26.261.833		
SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE		375.350.946.721	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)			
INDEBITAMENTO NETTO		442.938.394.741	-57.587.448.020
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)		375.377.208.555	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		623.112.219.789	-247.735.011.234

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	4.554.034	121.273.039	31.231.746	850.719	76.979.704	234.889.242	
di cui ex PRESIDENZA	147.480	480.265	-	-	-	627.744	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	100.283	255.966	3.419	2	-	359.670	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	332.852	55.648.796	1.505.642	-	-	57.487.290	
GIUSTIZIA	4.828.689	926.033	129.717	25.910	-	5.910.350	
AFFARI ESTERI	927.532	920.787	5.903	-	-	1.854.222	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	34.413.495	7.760.096	1.263.177	1	-	43.436.769	
INTERNO	8.064.876	12.899.307	30.656	8.702	-	21.003.541	
AMBIENTE E TERRITORIO	87.584	205.520	1.825	-	-	294.929	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	768.630	1.919.692	39.221	7.385	-	2.734.928	
COMUNICAZIONI	82.515	88.372	7.476	-	-	178.364	
DIFESA	14.950.746	238.977	153.920	878.950	-	16.222.594	
POLITICHE AGRICOLE	467.217	178.975	5.173	3.357	-	654.721	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	851.246	573.956	107.009	-	-	1.532.212	
SALUTE	181.030	851.953	18.185	-	-	1.051.167	
Totale	70.610.728	203.741.471	34.503.070	1.775.026	76.979.704	387.609.999	

999/012/2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE di cui ex PRESIDENZA	23.292.517 55.408	391.306 -	7.857.781 -	31.541.604 55.408	266.430.845 683.152	174.826.864 -	441.257.710 683.152
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.143.458	-	-	3.143.458	3.503.128	-	3.503.128
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2.785.902	-	-	2.785.902	60.273.192	-	60.273.192
GIUSTIZIA	330.651	-	-	330.651	6.241.001	-	6.241.001
AFFARI ESTERI	16.276	-	-	16.276	1.870.498	-	1.870.498
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	4.015.702	-	113.621	4.129.322	47.566.092	-	47.566.092
INTERNO	3.876.064	-	-	3.876.064	24.879.605	-	24.879.605
AMBIENTE E TERRITORIO	1.594.325	-	-	1.594.325	1.889.254	-	1.889.254
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	8.380.578	-	-	8.380.578	11.115.506	-	11.115.506
COMUNICAZIONI	105.457	-	-	105.457	283.821	-	283.821
DIFESA	2.301.911	-	-	2.301.911	18.524.505	-	18.524.505
POLITICHE AGRICOLE	1.277.318	-	-	1.277.318	1.932.040	-	1.932.040
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	750.327	-	-	750.327	2.282.539	12.923	2.295.462
SALUTE	429.240	-	-	429.240	1.480.407	-	1.480.407
Totale:	52.299.726	391.306	7.971.402	60.662.434	448.272.433	174.839.787	623.112.220

999/ 014/ 1

ALLEGATO B/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002											
(MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	366.409.615	2.090.128	1.116.908	34.874.638	259.950	1.259.293	13.087.170	6.129.029	51.664	15.979.316	441.257.710
di cui ex PRESIDENZA	615.929	26.265	>>	13.211	14.266	3.877	>>	>>	>>	9.605	583.152
ATTIVITA' PRODUTTIVE	90	>>	>>	3.503.038	>>	>>	>>	>>	>>	>>	3.503.128
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	131.176	>>	>>	8.341.938	>>	>>	>>	>>	>>	51.800.078	60.273.192
GIUSTIZIA	11.077	>>	6.204.101	>>	>>	>>	>>	>>	>>	25.823	6.241.001
AFFARI ESTERI	1.772.031	>>	>>	13.622	212	>>	>>	1.625	82.906	103	1.870.498
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	47.556.406	9.686	47.566.092
INTERNO	16.377.522	38.010	8.266.532	>>	>>	>>	>>	29.389	>>	168.153	24.879.605
AMBIENTE E TERRITORIO	279	137.922	87	224	1.709.183	41.492	>>	62	>>	6	1.889.264
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	699.669	174.954	310.554	8.431.707	346.688	1.019.722	>>	65.377	13.135	53.701	11.115.506
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	198.393	1.536	>>	>>	83.625	267	>>	283.821
DIFESA	152.271	13.245.444	3.993.534	104.577	7.463	3.908	111.947	7.463	>>	897.897	18.524.505
POLITICHE AGRICOLE	6.976	225.619	143.961	1.458.211	97.267	>>	>>	>>	>>	5	1.932.040
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	151.660	>>	>>	2.143.801	>>	>>	2.295.462
SALUTE	12.911	11	>>	20	12.362	>>	1.415.260	>>	>>	39.842	1.480.407
TOTALE	385.573.616	15.912.087	20.035.676	56.926.370	2.586.321	2.324.415	14.614.377	8.460.371	47.704.377	68.974.610	623.112.220

ALLEGATO B/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
 BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002
 (MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	13.775.414	2.841.684	200.779	70.260.813	1.927.745	2.971.688
di cui ex PRESIDENZA	114.565	496.167	7.389	4.555	<<	<<
ATTIVITA' PRODUTTIVE	74.171	29.693	4.557	199.168	5.753	32.347
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.173	62.413	17.566	55.348.367	244.226	43.175
GIUSTIZIA	4.236.855	1.127.945	286.964	240.152	3.023	<<
AFFARI ESTERI	710.022	233.674	10.198	19.785	69.799	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	32.402.267	830.386	2.109.697	7.447.206	644.339	<<
INTERNO	6.382.400	1.288.171	422.534	12.701.118	99.828	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	43.087	157.084	2.619	67.097	<<	23.433
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	631.679	214.389	40.324	798.981	518	1.030.921
COMUNICAZIONI	69.471	26.041	4.137	<<	<<	72.679
DIFESA	11.163.301	4.109.432	630.573	18.704	10.917	<<
POLITICHE AGRICOLE	402.593	47.703	25.832	29.930	735	92.296
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	766.950	141.274	41.944	359.619	81.468	127.457
SALUTE	89.405	185.055	5.350	614.792	124.231	2
TOTALE	71.027.787	11.294.944	3.803.074	148.095.734	3.212.603	4.403.736

999/ 016/ 2

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE di cui ex PRESIDENZA	324.508 <<	13.221.297 <<	76.494.236 <<	34.863.488 <<	773.754 <<	17.244.425 5.068	234.889.242 627.744
ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.942	<<	<<	<<	<<	40	359.670
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	5	<<	<<	1.491.365	57.487.290
GIUSTIZIA	<<	<<	1.717	<<	<<	13.694	5.910.350
AFFARI ESTERI	809.458	<<	<<	<<	<<	1.286	1.854.222
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.477	<<	<<	<<	<<	396	43.436.769
INTERNO	4.961	<<	<<	88.920	<<	27.280	21.003.541
AMBIENTE E TERRITORIO	1.601	<<	<<	<<	<<	8	294.929
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.213	<<	69	14.625	<<	2.209	2.734.928
COMUNICAZIONI	5.681	<<	<<	310	<<	45	178.364
DIFESA	103.059	<<	28.955	107.423	<<	50.330	16.222.594
POLITICHE AGRICOLE	121	<<	45	<<	<<	55.466	664.721
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	13.210	2	<<	267	1.532.212
SALUTE	19.395	<<	<<	<<	<<	12.937	1.051.167
TOTALE	1.288.417	13.221.297	76.538.136	35.052.768	773.754	18.899.749	387.609.999

ALLEGATO B/2
 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2002
 (MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	342.140	8.310.881	2.419.883	89.391	117.602	15.147.938	5.113.769	31.541.604
di cui ex PRESIDENZA	30.316	258	<<	24.833	<<	<<	<<	55.408
ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.852	284.710	2.846.733	<<	4.548	<<	3.615	3.143.458
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	26.989	2.650.457	108.456	<<	<<	<<	<<	2.785.902
GIUSTIZIA	330.851	<<	<<	<<	<<	<<	<<	330.851
AFFARI ESTERI	16.276	<<	<<	<<	<<	<<	<<	16.276
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	125.462	2.442.663	1.440.502	<<	120.696	<<	<<	4.129.322
INTERNO	490.746	3.384.803	<<	516	<<	<<	<<	3.876.064
AMBIENTE E TERRITORIO	462.013	1.110.586	21.746	<<	<<	<<	<<	1.594.325
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.171.596	4.910.386	2.083.067	9.761	<<	39.114	216.654	8.380.578
COMUNICAZIONI	11.423	<<	90.935	<<	<<	3.099	<<	105.457
DIFESA	2.288.815	83	<<	101	12.811	<<	<<	2.301.911
POLITICHE AGRICOLE	365.294	441.984	454.547	<<	<<	15.494	<<	1.277.318
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	277.861	241.376	108.921	121.653	<<	516	<<	750.327
SALUTE	5.177	424.063	<<	<<	<<	<<	<<	429.240
TOTALE	5.918.294	24.201.971	9.524.790	221.422	256.757	15.206.161	5.334.038	60.662.434

**C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2002- 2004
(a legislazione vigente)**

999/018/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C	
	2002	2003	2004
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	357.153.817	367.472.712	362.313.966
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	22.742.882	22.617.744	22.957.710
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.230.560	6.230.560	2.098.905
TOTALE ENTRATE FINALI	386.127.259	396.321.016	407.370.581
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	376.860.260	379.940.901	389.253.749
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	56.629.656	52.435.084	49.883.718
TOTALE SPESE FINALI	433.489.918	432.375.985	439.137.467
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	174.839.379	182.691.573	192.786.125
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	608.329.298	615.067.559	631.923.592
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	3.036.439	10.149.555	16.017.927
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-47.362.659	-36.054.969	-31.766.886
INDEBITAMENTO NETTO	-42.060.564	-30.552.230	-26.304.328
RICORSO AL MERCATO	-222.202.099	-218.746.542	-224.553.011

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C/1	
	2002	2003	2004
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	185.718.321	189.161.575	199.280.404
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	125.337.707	130.148.949	133.745.498
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	28.034.708	29.184.463	29.802.662
CATEGORIA IV - MONOPOLI	8.124.383	8.303.078	8.477.124
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO	9.938.697	10.674.648	11.008.279
TOTALE	357.153.817	367.472.712	382.313.966
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	486.370	491.380	513.071
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	3.877.584	4.276.909	4.701.552
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.197	376.061	376.061
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	3.140.058	3.382.793	3.124.564
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.192.598	2.230.299	2.281.945
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	10.715.758	9.906.986	10.007.200
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.953.317	1.953.317	1.953.317
TOTALE	22.742.882	22.617.744	22.957.710
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	5.430.544	5.430.544	1.298.889
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	773.754	773.754	773.754
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	26.262	26.262	26.262
TOTALE	6.230.560	6.230.560	2.098.905
TOTALE ENTRATE FINALI	386.127.259	396.321.016	407.370.581

999/022/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	71.107.668	72.261.419	72.360.645
CONSUMI INTERMEDI	11.190.192	10.763.124	10.679.395
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.800.098	3.782.763	3.761.547
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	147.854.771	147.825.389	157.320.614
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.177.759	3.137.080	3.145.309
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	4.189.221	4.086.087	3.792.164
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.282.760	1.333.310	1.357.372
RISORSE PROPRIE CEE	13.221.297	14.770.667	15.803.561
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	76.536.742	76.526.112	78.591.832
POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE	35.052.209	36.873.089	35.347.591
AMMORTAMENTI	773.754	773.754	773.754
ALTRE USCITE CORRENTI	8.673.769	7.808.106	6.319.945
TOTALE	376.860.260	379.940.901	389.253.749

999/ 022/ 2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.222.300	5.008.590	4.915.540
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.399.661	22.061.594	24.772.068
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	8.605.681	7.418.580	6.278.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	191.611	125.609	110.968
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	242.063	178.539	163.046
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.639.985	12.113.171	8.154.504
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	5.328.357	5.529.000	5.488.820
TOTALE	56.629.658	52.435.084	49.883.718
TOTALE SPESE FINALI	433.489.918	432.375.985	439.137.467

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE			
(Migliaia di euro)			
MINISTERI	2002	2003	2004
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	580.739	691.294	708.496
Di cui: REGOLAZIONE DEBITORIA			
2002	318.038		
2003	342.583		
2004	342.583		
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.015	4.000	5.165
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	<<	6.890	6.890
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.000	15.836	21.001
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	110.000	123.292	148.602
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	184.318	276.254	283.277
MINISTERO DELL'INTERNO	<<	10.083	10.083
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	21.791	26.660	26.660
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.582	21.465	21.465
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	4.648	4.648	4.648
MINISTERO DELLA DIFESA	10.123	10.269	10.269
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	18.000	19.625	19.625
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	8.031	7.630	7.630
MINISTERO DELLA SALUTE	11.830	12.809	12.809

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002- 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE		2002	2003	2004
(Migliata di euro)				
MINISTERI				
	TOTALI ALLEGATO	969.077	1.230.755	1.286.620

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		2002	2003	2004
(Migliaia di euro)				
MINISTERI				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		619.161	567.757	552.428
Di cui	LIMITE DI IMPEGNO			
	2002	29.806		
	2003	52.014		
	2004	83.001		
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		43.317	79.469	105.291
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		1.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		20.658	20.658	20.658
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		70.217	71.282	7.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		77.469	129.114	232.406
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		302.678	538.806	796.935
Di cui	LIMITE DI IMPEGNO			
	2002	252.128		
	2003	507.757		
	2004	767.385		
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5.165	5.165	5.165
MINISTERO DELLA DIFESA		2.000	2.000	2.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		63.975	63.975	63.975
Di cui	LIMITE DI IMPEGNO			
	2002	25.823		
	2003	25.823		
	2004	25.823		

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2002-2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE			
(Migliaia di euro)			
MINISTERI	2002	2003	2004
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	14.079	14.079	14.079
MINISTERO DELLA SALUTE	5.329.835	<<	<<
Di cui: REGOLAZIONE DEBITORIA	5.329.835	<<	<<
2002			
2003			
2004			
TOTALI ALLEGATO	6.549.553	1.491.305	1.801.436

**D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2002 - 2004
delle Aziende autonome**

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 - A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)				
	2002	2003	2004	
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	395.706	166.140	166.140	166.140
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.549	1.549	1.549	1.549
TOTALE	397.255	167.690	167.690	167.690
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	386.860	157.019	156.716	156.716
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.747	7.747	7.747	7.747
TOTALE	394.607	164.766	164.462	164.462
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE				
	2.648	2.924	3.227	3.227
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	397.255	167.690	167.690	167.690
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO	10.395	10.670	10.974	10.974
SALDO NETTO DA FINANZIARE	2.648	2.924	3.227	3.227
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>	>>

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)				
	2002	2003	2004	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	75.403	72.046	72.046	72.046
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	31.851	30.818	30.818	30.818
CATEGORIA III - REDDITI	247.135	21.980	21.980	21.980
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	41.317	41.317	41.317	41.317
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	395.708	166.140	166.140	166.140
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.549	1.549	1,549	1,549
CATEGORIA X - PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	1,549	1,549	1,549	1,549
TOTALE	397.255	167.690	167.690	167.690

999/ 058/ 1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2002 - 2004 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DI SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2002	2003	2004
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	273.982	47.017	47.017
CONSUMI INTERMEDI	48.825	46.224	46.224
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.296	9.296	9.296
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	763	763	763
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.094	9.819	9.515
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	42.349	42.349	42.349
AMMORTAMENTI	1.549	1.549	1.549
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	386.860	157.019	156.716
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.747	7.747	7.747
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	7.747	7.747	7.747
TOTALE	394.607	164.766	164.462

**E) - Quadro generale riassuntivo del
bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2002- 2004**

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2002-2004 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2000	LB 2001	Assestato emendato 2001	2002	2003	2004	Tassi di variazione medi
Entrate tributarie	315,7	328,6	324,2	339,3	349,1	358,4	1,9
In % sul PIL	27,1	26,8	26,5	26,5	26,0	25,5	
Altre Entrate	29,8	24,1	24,9	29,0	29,4	28,9	-0,1
In % sul PIL	2,6	2,0	2,0	2,3	2,2	2,1	
ENTRATE FINALI	345,5	352,7	349,1	368,3	378,6	387,3	1,7
In % sul PIL	29,6	28,8	28,5	28,7	28,2	27,6	
Spese correnti netto interessi	249,1	263,0	260,1	276,4	281,5	285,1	1,0
In % sul PIL	21,4	21,5	21,2	21,6	20,9	20,3	
Interessi	73,9	78,7	81,2	76,5	75,9	74,9	-0,7
In % sul PIL	6,3	6,4	6,6	6,0	5,6	5,3	
Spese in conto capitale	44,5	49,1	50,8	48,1	51,1	53,7	3,9
In % sul PIL	3,8	4,0	4,2	3,8	3,8	3,8	
SESE FINALI	367,5	390,8	392,1	401,1	408,5	413,7	1,0
In % sul PIL	31,5	31,9	32,0	31,3	30,4	29,5	
RISPARMIO PUBBLICO	21,4	8,7	5,3	9,1	15,9	23,2	
In % sul PIL	1,8	0,7	0,4	0,7	1,2	1,7	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-22,0	-38,1	-43,1	-32,8	-30,0	-26,3	
In % sul PIL	-1,9	-3,1	-3,5	-2,6	-2,2	-1,9	
AVANZO PRIMARIO	51,9	40,6	38,1	43,8	46,0	48,5	
In % sul PIL	4,5	3,3	3,1	3,4	3,4	3,5	
SALDO DI BILANCIO	-17,5	-33,1	-37,6	-28,1	-25,6	-22,2	
ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-1,5	-2,7	-3,1	-2,2	-1,9	-1,6	
PIL ai prezzi di mercato	1.165,7	1.224,4	1.224,4	1.281,8	1.344,2	1.404,5	

Gli allegati 1 e 2 nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato 700), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato 700-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato 700-ter).